



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 281 DEL 09/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2022; ARTT. 1, COMMI DA 816 A 847, LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.

L'anno **duemilaventuno** addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore **15:30** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scaramellini Marco	Si	
Vice Sindaco	Grillo della Berta Lorenzo	Si	
Assessore Anziano	Dell'Erba Barbara Paola		Si
Assessore	Fratta Marcella	Si	
Assessore	Mazza Carlo		Si
Assessore	Massera Andrea		Si
Assessore	Munarini Ivan	Si	
Assessore	Canovi Francesca	Si	
Assessore	Diasio Michele	Si	
Assessore	Rossatti Lorena		Si

Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 4
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario: **Claudio Locatelli**

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza delle modalità indicate nei D.P.C.M. in materia di prevenzione del contagio da coronavirus.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale numero 83 del 22 dicembre 2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

Letto l'art. 1, comma 816, della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, d. lgs. 285 del 30 aprile 1992, come pure l'art. 1, comma 837 che prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale);

Richiamata la disciplina inerente il suddetto canone, contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Specificato che con deliberazione di Giunta comunale numero 6 del 20 gennaio 2021 è stata dettata una disciplina transitoria per l'applicazione del nuovo canone unico, compreso il canone mercatale, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Aggiunto che con deliberazione di Giunta comunale numero 50 del 31 marzo 2021 è stata disposta la proroga della data di scadenza dei versamenti del canone unico relativi all'annualità corrente 2021 al 31 maggio 2021;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale numero 87 del 19 maggio 2021 è stata disposta una ulteriore proroga della scadenza di cui sopra, fissata al 30 giugno 2021;

Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale numero 144 del 21 luglio 2021 è stata disposta infine una ulteriore proroga della scadenza succitata, stabilita al 2 agosto 2021;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale numero 20 del 26 marzo 2021, in relazione al combinato disposto degli artt. 52 del d. lgs. 446 del 15 dicembre 1997 e 1, commi 821/837, della legge 160 del 27 dicembre 2019:

- sono stati istituiti il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il nuovo canone mercatale con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento che disciplina le due tipologie di canone succitate, intitolato *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, composto da 74 articoli e corredato di due allegati, l'allegato A ossia la classificazione delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche comunali ai fini del canone di occupazione e l'allegato B ossia l'elenco delle vie collocate in categoria speciale ai fini del canone di esposizione pubblicitaria;

Considerate le seguenti deliberazioni tariffarie relative ai prelievi soppressi dal canone unico:

- Delibera di Giunta comunale numero 35 del 28 febbraio 2005 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tosap con validità a partire dal 1 gennaio 2005;
- Delibera di Giunta Comunale numero 65 del 13 marzo 2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Dpa e dell'Icp con validità a partire dal 1 gennaio 2019;
- Delibere di Giunta comunale numeri 302 del 19 ottobre 2000, 212 del 27 novembre 2008, 282 del 1 dicembre 2011, 231 del 31 ottobre 2012 e 101 del 15 maggio 2014 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;*

Visti i commi 826, 827, 841 e 842 del citato art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone mercatale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

Letto l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f), del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal legislatore ai fini Imu e Tari, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo canone deve intendersi attribuita alla Giunta comunale;

Dato atto che con delibera di Giunta comunale numero 103 del 28 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le tariffe del canone unico con decorrenza 1 gennaio 2021;

Preso atto che nel corrente anno 2021, primo anno di applicazione di un'entrata extratributaria del tutto nuova per la fiscalità comunale, sono emerse delle necessità di apportare delle modifiche/integrazioni al testo del Regolamento del canone unico, sia all'art. 39 in tema di servizi comunali competenti a

rilasciare/denegare i titoli abilitativi attinenti l'occupazione suolo pubblico sia all'art. 48 in merito al trattamento giuridico e tariffario delle occupazioni suolo pubblico legate allo svolgimento dell'attività edilizia (al momento di redazione della presente, la proposta di delibera consiliare di modifica del regolamento testé enunciata è stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 – riferimento proposta numero 4 del 1 dicembre 2021);

Ritenuto che, dal punto di vista delle tariffe del canone unico di occupazione suolo pubblico legato all'attività edilizia, sia necessario intervenire sulla misura dei coefficienti di riduzione pertinenti, dettandone degli specifici per l'attività edilizia medesima, legati anche essi, come tutte le occupazioni suolo pubblico, alla durata dell'occupazione e prevedendo anche per l'attività edilizia la cumulabilità delle riduzioni, di modo che per l'attività edilizia fino a 14 giorni il coefficiente di riduzione rimane pari ad 1, da 15 giorni a 30 giorni passa da 0.5 a 0.6, oltre i 30 giorni passa da 0.5 a 0.6 mentre per l'occupazione oraria fino a 12 ore rimane fissato a 0.5;

Puntualizzato che le riduzioni quantificate dai coefficienti di durata di cui sopra non si applicano nel caso di proroga dell'occupazione attinente l'attività edilizia, secondo quanto previsto dall'approvando art. 48, comma 4, regolamento canone unico, il quale comma recita: *“Nell'ipotesi di richiesta di proroga di occupazioni di suolo legate all'attività edilizia, sul periodo ulteriormente richiesto non si applicano le riduzioni cumulabili previste nella delibera di approvazione delle tariffe”*;

Ripercorso che anche in regime di Cosap (entrata non tributaria) il Comune può modulare la disciplina regolamentare e tariffaria come meglio ritenuto opportuno, ovviamente nei limiti di legge, che contemperano la parità di trattamento tra tipologie omogenee di occupazioni e gli equilibri finanziari dell'Ente, in base al disposto dei commi 817 e 824 dell'art. 1, legge 160 del 27 dicembre 2019 e data la circostanza per cui il Comune non è vincolato alle misure di tariffa standard del canone fissate dalle legge 160 del 27 dicembre 2019, come evidenziato da Tar Sardegna, ordinanza numero 221/2021 e può graduare la tariffa mediante la variazione dei coefficienti, ad opera di delibera giunta, come nella fattispecie *de qua*;

Letta la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 stilata dal MEF relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del d.l. 201 del 6 dicembre 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del d. lgs. 446 del 15 dicembre 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati pertanto sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto che in forza delle motivazioni espresse al punto precedente anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto quindi necessario riapprovare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone mercatale a decorrere dal 1 gennaio 2022, che si distinguono da quelle approvate con delibera di Giunta comunale numero 103 del 28 maggio 2021 per il trattamento giuridico e tariffario da applicare alle occupazioni suolo pubblico legate all'attività edilizia, in relazione altresì all'approvando art. 48, comma 4 del regolamento;

Visti gli artt. 48 e 172, comma 1, lett. c), del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse esposte in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di riapprovare con decorrenza 1 gennaio 2022 le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come dal prospetto allegato alla presente deliberazione per rappresentarne parte integrale e sostanziale;
3. Di specificare che ferma restando sia per il 2021 che per gli anni successivi la vigenza delle tariffe del canone unico approvate con delibera giuntale numero 103 del 28 maggio 2021, a partire dall'anno 2022 è previsto un diverso trattamento giuridico e tariffario delle occupazioni suolo pubblico riferite all'attività edilizia, attraverso una rimodulazione dei coefficienti di durata cumulabili che determinano riduzioni del canone ovvero per occupazioni fino a 14 giorni il coefficiente di riduzione rimane pari ad 1, da 15 giorni a 30 giorni passa da 0.5 a 0.6, oltre i 30 giorni passa da 0.5 a 0.6 mentre per l'occupazione oraria fino a 12 ore rimane fissato a 0.5;
4. Di specificare che le riduzioni quantificate dai coefficienti di durata di cui sopra non si applicano nel caso di proroga dell'occupazione attinente l'attività edilizia, secondo quanto previsto dall'approvando art. 48, comma 4, regolamento canone unico, il quale comma recita: *"Nell'ipotesi di richiesta di proroga di occupazioni di suolo legate all'attività edilizia, sul periodo ulteriormente richiesto non si applicano le riduzioni cumulabili previste nella delibera di approvazione delle tariffe"*;
5. di incaricare il Servizio Tributi e Attività Produttive e il concessionario del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del nuovo canone unico patrimoniale – la società San Marco Spa – di porre in essere gli adempimenti discendenti dalla presente deliberazione, a cominciare dalla pubblicazione delle tariffe del canone unico come rideterminate per effetto della presente sul sito web istituzionale comunale e dalla relativa informativa all'utenza.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Marco Scaramellini
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO

Claudio Locatelli
(firmato digitalmente)

Diffusione Messaggi Pubblicitari

Tariffa Standard Annuale	€	50,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	1,20

Formula determinazione Tariffa applicata:
 [Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,31	€ 15,50
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,43	€ 21,50
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,65	€ 32,50
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	0,87	€ 43,50
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,62	€ 31,00
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,87	€ 43,50
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,09	€ 54,50
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,30	€ 65,00
fino a 1 mq -Cat. Spec. - Opaca	0,78	€ 39,00
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Opaca	1,09	€ 54,50
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Opaca	1,30	€ 65,00
sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Opaca	1,52	€ 76,00
fino a 1 mq -Cat. Spec. - Luminosa	1,09	€ 54,50
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa	1,52	€ 76,00
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa	1,74	€ 87,00
sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Luminosa	1,95	€ 97,50
Display Luminosi / Diodi conto proprio al mq	0,69	€ 34,50
Display Luminosi / Diodi conto terzi al mq	1,38	€ 69,00
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	1,48	€ 74,00
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	2,22	€ 111,00

Formula determinazione Tariffa applicata:



[Tariffa Standard]*[Coefficiente Volantinaggio]

Publicità effettuata mediante volantinaggio - La tariffa viene applicata al giorno per persona	Coefficiente	Tariffa
Volantinaggio	vietato	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard Annuale]*[Coefficiente Striscioni]

Publicità con striscioni - La tariffa viene applicata per ogni 15 gg o frazione	Coefficiente	Tariffa
	0,31	€ 15,50

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubblicità Sonora]

Publicità effettuata mediante Pubblicità sonora - La tariffa viene applicata al giorno per persona per veicolo	Coefficiente	Tariffa
Sonora	9,20	€ 11,04

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fino a 1 mq.	1,03	€ 1,24
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	1,45	€ 1,74
Urgenza €. 40,00 (art. 32 comma 8 regolamento CU)		



OCCUPAZIONE SUOLO	
Tariffa Standard Annuale	€ 50,00
Tariffa Standard Annuale Sottosuolo (comma 829)	€ 12,50
Tariffa Standard Giornaliera	€ 1,20
Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti	€ 1,00

Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:

[Tariffa Standard] * [Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle tariffe vigenti

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2	Tariffa Z3	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 60,00	1,20	€ 46,00	0,92	€ 32,00	0,64
occupazioni permanenti effettuate nell'esercizio di impresa o nell'esercizio di arti e professioni	€ 85,00	1,70	€ 71,00	1,42	€ 57,00	1,14
Occupazione Ordinaria di spazi sottostanti al suolo pubblico (tariffa comma 829)	€ 13,25	1,06	€ 8,63	0,69	€ 4,00	0,32
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti al suolo pubblico	€ 13,50	0,27	€ 8,50	0,17	€ 4,00	0,08
Occupazione con tende fisse o retrattibili	€ 12,00	0,24	€ 8,00	0,16	€ 3,50	0,07
occupazioni con passi carrabili	€ 20,00	0,40	€ 13,00	0,26	€ 6,00	0,12
Passi Carrabili distributori carburanti	€ 12,00	0,24	€ 8,00	0,16	€ 4,00	0,07
Passi Carrabili costruiti dal comune	€ 20,00	0,40	€ 13,00	0,26	€ 6,00	0,12
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili	€ 4,00	0,08	€ 2,50	0,05	€ 1,50	0,03
Autovetture adibite a trasporto pubblico	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI	ESENTI



DISTRIBUTORI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€ 20,00	0,40
Distributori di carburanti	€ 60,00	1,20

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di Durata Oraria]

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE	Tariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	Tariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2	Tariffa Z3	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z3
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 2,95	2,46	€ 1,92	1,60	€ 0,89	0,74
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	€ 0,99	0,83	€ 0,64	0,54	€ 0,30	0,25
Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta il canone.	€ 0,88	0,73	€ 0,57	0,48	€ 0,26	0,22
Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo	€ 2,00	1,67	€ 1,43	1,19	€ 0,66	0,55
occupazione effettuata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	€ 1,47	1,23	€ 0,96	0,80	€ 0,44	0,37
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%)	€ 0,59	0,49	€ 0,38	0,32	€ 0,18	0,15
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€ 2,95	2,46	€ 1,92	1,60	€ 0,89	0,74
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 1,47	1,23	€ 0,96	0,80	€ 0,44	0,37
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali	€ 0,59	0,49	€ 0,38	0,32	€ 0,18	0,15





EDILIZIA - COEFFICIENTI DI DURATA CUMULABILI	
LE RIDUZIONI NON SI APPLICANO NEL CASO DI PROROGA DELL'OCCUPAZIONE (ART. 48 C.4 DEL REGOLAMENTO CU)	Coefficiente di Riduzione
fino a 14 giorni	1
da 15 a 30 giorni	0,6
superiore a 30 giorni	0,6
Oraria fino a 12H	0,5

COEFFICIENTI DI DURATA CUMULABILI ESCLUSA EDILIZIA	
	Coefficiente di Riduzione
fino a 14 giorni	1
da 15 a 30 giorni	0,5
superiore a 30 giorni	0,5
Oraria fino a 12H	0,5

Tariffa Quote Aggiuntive Canone Giornaliero:

La quote aggiuntive vengono moltiplicate per i mq a seconda della fascia di durata dell'occupazione effettuate nell'esercizio di impresa o nell'esercizio di arti e professioni esclusi mercati, associazioni varie, Onlus e occupazioni con ponteggi per lavori edili

Quote Aggiuntive Canone	Quota Aggiuntiva
Fascia A - Occupazioni temporanee fino a 30 giorni	€ 15,00 / mq
Fascia B - Occupazioni temporanee oltre 30 giorni	€ 20,00 / mq

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

	Tariffa	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Mercato Cittadino Ricorrente		
Mercato Cittadino Ricorrente/settimanale	€ 0,85	0,70
Spunta *	€ 13,00	0,70

* La tariffa relativa agli operatori di spunta è da considerarsi quale tariffa fissa da applicare per ogni giorno/spunta



